

CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI
GESTIONE E CONSERVAZIONE DI SPECIE A RISCHIO DEL PARCO
NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

sul tema

" Analisi delle criticità, conflittualità e probabilità di espansione e sopravvivenza della Lontra euroasiatica nell'arco alpino "

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE (Codice Fiscale n.92008370709 – p. IVA 0074515076), di seguito denominata più brevemente “Università” con sede in Campobasso, Via De Sanctis, snc, nella persona del legale prof. Gianmaria Palmieri, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede dell'Università,

E

L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO (di seguito indicato come Ente Parco), C.F. 80002210070, con sede in Torino, Via Pio VII 9, rappresentato dal suo direttore Prof. Antonio MINGOZZI, nato a Torino il 08.02.1954 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

PREMESSO

- a) che l'Ente Parco, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, è un ente pubblico non economico regolato dalla Legge n.394/91;
- b) ai sensi del 1° comma dell'Art.1 dello Statuto dell'Università del Molise, emanato ai sensi della Legge n.240/2010 con D.R. n.1660 del 15.05.2012 (ss.mm.ii.), “L'Università degli Studi del Molise è un'istituzione pubblica, sede di libera ricerca scientifica e istruzione superiore.”;
- c) ai sensi dell'Art. 1, comma 3, lettera c, della Legge n.394/91 tra le finalità istituzionali dell'Ente Parco rientra la promozione di attività di educazione ambientale, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) l'Università degli Studi del Molise " riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri" ai sensi di quanto disposto da primo comma dell'art. 2 dello Statuto della stessa istituzione universitaria;
- e) l'Università – Dipartimento di Bioscienze e Territorio - costituisce un riconosciuto centro di eccellenza nello studio della biologia della conservazione dei mammiferi, ha maturato una consistente esperienza operativa nell'ambito delle attività finalizzate alla salvaguardia della biodiversità, come, altresì, testimoniato dalle numerose pubblicazioni scientifiche realizzate in materia;
- f) l'Art.15 della Legge n.241/1990, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche

amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

g) l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) con Determinazione n. 7 del 21.10.2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri:

- lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;
- l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;

h) l'Ente Parco e l'Università intendono attivare, una collaborazione finalizzata all'implementazione dell'attività di ricerca nell'ambito delle strategie di Conservazione della lontra in ottemperanza a quanto indicato nel 'Piano d'Azione Nazionale per la Conservazione della Lontra' redatto da ISPRA e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

i) che l'arco alpino comprende tutte le aree prioritarie di intervento per la conservazione della lontra indicate da tale Piano (Bacini di presenza, di connessione e di espansione)

j) le predette attività rientrano nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e soddisfano pubblici interessi in materia di conservazione della biodiversità e di ricerca scientifica;

k) le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla A.V.C.P., intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo.

l) che per l'Università del Molise la struttura di riferimento per la gestione delle attività previste nel suddetto Protocollo d'Intesa è il Laboratorio di Zoologia del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (DiBT);

m) che l'Ente ha, da alcuni anni, messo in atto azioni tese a sensibilizzare il "grande pubblico" sulla necessità di conservare l'integrità dei corsi d'acqua anche allo scopo di prevedere il ritorno del predatore apicale: la Lontra;

n) che la Prof.ssa Anna Loy, attualmente docente di ruolo di Zoologia e Ecologia dei Vertebrati in servizio presso il DiBT, vanta un'esperienza ventennale in materia di ricerca e gestione della lontra in Italia e nel mondo ed è chair dell'IUCN –SSC- Otter Specialist Group;

o) che la Prof.ssa Anna Loy ha già collaborato con l'Ente all'organizzazione del recente convegno internazionale per la conservazione della lontra nell'arco alpino;

p) che l'Ente Parco ha la necessità di avviare indagini conoscitive sullo stato di conservazione della lontra nell'arco alpino al fine di promuovere azioni sinergiche con i paesi confinanti;

q) che l'Università del Molise ha approvato il presente atto di convenzione e i relativi allegato tecnico e piano finanziario, con delibera del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze e Territorio del 4 dicembre 2018 e degli Organi Collegiali di Ateneo, del 11 dicembre 2018;

r) che l'Ente Parco ha approvato il presente atto di convenzione e il relativo allegato tecnico con Determinazione dirigenziale n. 54 del 28 febbraio 2019

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premessa)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

Il presente accordo tra Università del Molise ed Ente Parco costituisce una forma di attuazione, in materia di pianificazione del territorio del Parco, del Protocollo d'Intesa per attività scientifiche, formative e divulgative richiamato in premessa.

Art. 3

(Impegni delle parti)

L'Università del Molise si impegna a collaborare con le strutture dell'Ente Parco per l'esecuzione dello studio denominato "**Analisi delle criticità, conflittualità e probabilità di espansione e sopravvivenza della lontra euroasiatica nell'arco alpino**", i cui contenuti sono dettagliati nell'Allegato tecnico che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. A tal fine l'Università mette a disposizione le proprie strutture e risorse, con particolare riferimento al Laboratorio di Zoologia coordinato dal referente prof.ssa Anna Loy, potendo eventualmente avvalersi, per esigenze specifiche, di strutture e risorse di altre Università e/o Istituti e Centri di Ricerca.

L'Ente Parco si impegna a sua volta a mettere a disposizione le proprie strutture, in particolare l'operato del Servizio Biodiversità e ricerca scientifica, per garantire tutto il necessario supporto all'Università del Molise nell'esecuzione dello studio di cui sopra e per realizzare gli approfondimenti.

Art. 4

(Referenti)

L'Università designa la prof.ssa Anna Loy quale responsabile scientifico dell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione. La prof.ssa Anna Loy svolgerà tale funzione fino alla conclusione definitiva delle attività.

L'Ente Parco designa quale proprio responsabile/referente per ogni questione inerente alla esecuzione delle attività il Dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica.

Art. 5

(Durata)

La convenzione avrà la durata di due anni a partire dalla data di stipula del presente atto. La convenzione potrà comunque essere rinnovata previo espresso assenso delle parti.

Art. 6

(Contributi finanziari e modalità di pagamento)

L'Ente Parco mette a disposizione dell'Università, a titolo di contributo per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, la somma di Euro ottomila/00 (8.000,00). La somma che l'Ente Parco verserà all'Università del Molise costituisce un contributo per la ricerca. I pagamenti devono quindi intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA, per mancanza del supporto di esercizio di impresa ex art. 1 e 4 D.P.R. 633/72 e saranno erogati secondo le seguenti modalità:

1. € 4.000,00 all'avvio dei lavori, previa consegna di una relazione tecnica sullo stato di avanzamento del progetto da parte dell'Università del Molise e approvazione della

relazione stessa da parte dell'Ente Parco;

2. € 4.000,00 alla conclusione dei lavori, previa consegna del rapporto finale da parte dell'Università del Molise e approvazione del rapporto stesso da parte dell'Ente Parco.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su c/c bancario a: Girofondo sulla Contabilità Speciale n. 0037186, intestata a: Università degli Studi del Molise, presso: Banca d'Italia.

Art. 7

(Utilizzazione dei risultati)

I risultati finali, eventuali foto ed ogni documentazione realizzata che deriveranno dalle attività condotte, saranno rese disponibili dall'Università del Molise all'Ente Parco che, in qualità di soggetto cotitolare insieme all'Università, potrà utilizzarle per le proprie finalità.

Qualora i risultati della ricerca venissero pubblicati su riviste specializzate dovrà essere riportata sull'articolo la dicitura "Ricerca eseguita con il contributo dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso".

Art. 8

(Trattamento dei dati)

L'Università e l'Ente Parco provvederanno al trattamento dei dati nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

Art. 9

(Modifiche o integrazioni)

Qualora in sede di attuazione delle ricerche, si rendesse necessario apportare alcune modifiche o integrazioni agli impegni di cui all'art. 3 o ai contributi finanziari di cui all'art. 6, queste dovranno essere approvate ed autorizzate dall'Ente Parco.

Art. 10

(Risoluzione per inadempimento)

L'Ente Parco si riserva la facoltà di non dare corso, in tutto o in parte, al pagamento del contributo, previsto con le modalità dell'art. 6, nel caso in cui l'Università del Molise non ottemperi in tutto o in parte ad uno o più impegni assunti con il presente atto, riconoscendo le sole somme sino al momento impegnate.

Art. 11

(Responsabilità e controversie)

Per tutta la durata della presente convenzione l'Università del Molise sarà responsabile di ogni eventuale danno che durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione possa derivare a persone o cose legittimamente protette per fatto di propri dipendenti o di terzi, fatta eccezione dei dipendenti dell'Ente eventualmente inviati per lo svolgimento della attività stesse, con riferimento ai quali l'Università è sollevata da qualsiasi onere o responsabilità.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di L'Aquila.

Art. 12

(Spese e oneri fiscali)

L' imposta di bollo assolta in modo virtuale dall' Università degli Studi del Molise ai sensi art. 15 DPR n. 642/72, autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise. L' Università del Molise richiederà al PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO il rimborso del 50%

delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

Art. 13

(Disposizioni finali)

Il Presente accordo, redatto in unico originale, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell' art. 24 del D. Lgs 07.03.2005 n. 82, sarà registrato in caso d' uso con spese a carico della parte richiedernte.

Data, 11/03/2019

<p>per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso Il Direttore</p> <hr/> <p><i>prof. Antonio Mingozzi</i></p>	<p>per l'Università degli Studi del Molise Il Rettore</p> <hr/> <p><i>prof. Gianmaria Palmieri</i></p>
---	--

